

E' lecito videosorvegliare i dipendenti con telecamere sul luogo di lavoro?

di **Avv. Valerio Cassano** | 6 settembre 2017

Lo Statuto dei lavoratori, all'art. 4, prevede il divieto per il datore di installare telecamere sul luogo di lavoro per controllare a distanza l'attività dei propri dipendenti.

Sul punto la Suprema Corte, con la sentenza n. 45198 del 07/04/2016 ha statuito che l'installazione di telecamere sul luogo di lavoro configura il reato previsto dall'art. 4, legge n. 300/1970, indipendentemente dal fatto che le telecamere non vengano effettivamente utilizzate, in quanto ci si trova dinanzi ad un reato di pericolo, diretto a prevenire possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori, per l'integrazione del quale è sufficiente la mera installazione di apparecchiature idonee al controllo, indipendentemente dalla loro messa in funzione e dal loro effettivo utilizzo.

Orbene, fermo restando quanto fin qui detto, vi sono delle eccezioni stabilite dallo stesso statuto dei lavoratori.

Infatti, l'art. 4 prevede nello specifico che *“Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale...”*.

Dunque, il datore di lavoro ha la possibilità di installare telecamere sul luogo di lavoro solo per le esigenze “difensive” descritte dalla suddetta norma.

Orbene, la giurisprudenza si è interrogata, in particolare, sull'utilizzabilità nel processo penale, in cui il dipendente sia imputato, delle immagini registrate dalle videocamere poste sul luogo di lavoro.

Sul punto, la Suprema Corte ha stabilito che *“Sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all'interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perché le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l'esistenza di un divieto probatorio.”*(Cass. Pen., Sez. II, 16/01/2015, n. 2890)

Difatti, gli artt. 4 e 38 dello Statuto dei lavoratori implicano l'accordo sindacale a fini di

STUDIO LEGALE
STASI DE MARCO & PARTNERS

www.studiolegalestasidemarco.it

riservatezza dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa, ma non implicano il divieto dei c.d. controlli difensivi del patrimonio aziendale da azioni delittuose da chiunque provenienti, e pertanto in tal caso non si ravvisa l'inutilizzabilità ai sensi dell'art. 191 c.p.p. di prove di reato acquisite mediante riprese filmate, ancorché sia imputato un lavoratore subordinato.

In conclusione, le telecamere installate sul luogo di lavoro non potranno essere utilizzate per controllare a distanza l'attività dei lavoratori, mentre potranno essere adoperate come prova di comportamenti illeciti compiuti dai dipendenti a danno del patrimonio aziendale.